

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo della proposta di legge:

NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PERMANENTE

La presente proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte alla piena attuazione dei principi fondamentali sanciti dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione italiana, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Garantire il diritto alla mobilità individuale costituisce una precondizione essenziale per il soddisfacimento dei diritti civili e sociali delle persone con disabilità, favorendone l'autonomia, l'inclusione e l'effettiva partecipazione alla vita della comunità.

A oggi, la normativa nazionale (e le correlate disposizioni fiscali) garantisce benefici o contributi per l'adattamento dei veicoli prevalentemente quando le modifiche sono legate all'idoneità alla guida o quando l'acquisto/adattamento fa capo direttamente alla persona con disabilità o al familiare di cui la persona risulta fiscalmente a carico.

Tuttavia, il contesto sociale ed economico odierno manifesta esigenze di cura e supporto che superano il rigido perimetro del carico fiscale, coinvolgendo attivamente una rete di solidarietà familiare e di cura quotidiana (caregiving) fondamentale per l'assistenza al trasporto. Con questa legge, la Regione Campania intende colmare tale divario, garantendo una misura concreta di sostegno economico finalizzata alla modifica dell'allestimento interno e della carrozzeria dei veicoli utilizzati per il trasporto delle persone affette da grave e permanente limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni.

L'elemento di spiccata innovazione e originalità della presente proposta legislativa risiede nell'individuazione dei soggetti ammessi a beneficiare del contributo economico (Articolo 3).

A differenza della disciplina statale di settore, la quale limita fortemente i benefici ai soli casi di dipendenza fiscale o alla titolarità diretta del disabile, la presente legge regionale estende la possibilità di richiedere il contributo (pari al 20% della spesa sostenuta, entro il limite massimo di euro 3.000,00 per veicolo,) a tutti i proprietari di veicoli che abbiano con la persona con disabilità:

- Rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado;
- Rapporti di convivenza;

- Qualifica di caregiver familiare ai sensi dell'art. 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In sintesi, la proposta di legge si prefigge i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione della rete informale di cura: si riconosce per la prima volta in ambito regionale la centralità della figura del caregiver e della rete familiare allargata, prendendo atto del fatto che spesso i veicoli idonei al trasporto non sono né intestati al soggetto disabile né a un familiare da cui egli dipende fiscalmente, bensì a parenti, conviventi o assistenti che ne mettono quotidianamente a disposizione la proprietà e la conduzione.
- Superamento dei vincoli burocratici e fiscali: slegare il beneficio dal vincolo del "carico fiscale" permette di raggiungere una platea di famiglie e di persone fragili fino ad oggi escluse dalle agevolazioni, pur sostenendo spese ingenti per l'adeguamento dei mezzi di trasporto usati per la mobilità dell'assistito.
- Rafforzamento del sistema integrato di welfare: l'intervento sostiene direttamente l'alleanza terapeutica e assistenziale tra la persona disabile e chi se ne prende cura, abbattendo le barriere economiche che ostacolano l'accessibilità dei mezzi di trasporto privato.

L'articolato si compone di otto articoli, di seguito illustrati singolarmente, che definiscono rispettivamente le finalità dell'intervento, gli interventi ammissibili, i soggetti beneficiari, l'entità e i limiti del contributo, i compiti attuativi della Giunta regionale, gli strumenti di monitoraggio e valutazione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Articolo 1 - Finalità ed oggetto

L'articolo 1 individua la finalità generale della legge: favorire l'inserimento sociale delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni e residenti sul territorio regionale, attraverso il sostegno alla loro mobilità individuale. Lo strumento individuato a tal fine è la concessione di contributi economici destinati a finanziare l'adattamento dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona con disabilità. La disposizione ha carattere programmatico e definisce il perimetro soggettivo (residenti in Campania) e oggettivo (adattamento di veicoli) dell'intera disciplina.

Articolo 2 - Interventi ammissibili

L'articolo individua la tipologia di interventi finanziabili, circoscrivendoli alle modifiche dell'allestimento interno e della

carrozzeria del veicolo funzionali a migliorare o agevolare l'accesso a bordo della persona con disabilità (comma 1). Il comma 2 opera un espresso richiamo di salvaguardia nei confronti della normativa statale vigente in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli e di conseguente aggiornamento della carta di circolazione, chiarendo che la disciplina regionale non deroga né sostituisce gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti a livello nazionale (Codice della strada e relativo regolamento di attuazione).

Articolo 3 - Soggetti ammessi ai contributi

La disposizione individua la platea dei soggetti legittimati a presentare istanza di contributo, identificandola non nella persona con disabilità in quanto tale, bensì nel proprietario del veicolo oggetto dell'adattamento. Possono accedere al beneficio i proprietari che siano legati alla persona con disabilità da un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, ovvero da un rapporto di convivenza, ovvero ancora coloro che rivestano la qualifica di caregiver familiare ai sensi del comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha introdotto nell'ordinamento italiano la definizione di caregiver familiare. La formulazione consente di ricomprendere anche i nuclei familiari in cui il veicolo non sia formalmente intestato alla persona con disabilità.

Articolo 4 - Entità dei contributi e limitazioni

L'articolo quantifica il beneficio economico, fissandolo nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta e documentata per l'adattamento del veicolo, entro un limite massimo di euro 3.000,00 per ciascun veicolo (comma 1). L'introduzione di tale tetto — non presente nella prima stesura del testo — risponde all'esigenza di rendere la spesa prevedibile e coerente con lo stanziamento annuo di cui all'articolo 7, evitando che singole richieste di importo elevato assorbano una quota sproporzionata delle risorse disponibili.

Il comma 2 introduce tre condizioni di non cumulabilità e limitazione del beneficio:

- a) il contributo non è cumulabile con altri contributi previsti per le medesime finalità da leggi statali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni già riconosciute dalla legislazione vigente (in primis le detrazioni IRPEF e l'IVA agevolata per i veicoli per persone con disabilità), evitando così sovracompenzazioni ma senza penalizzare l'accesso agli strumenti fiscali nazionali;

- b) il beneficio compete per un solo veicolo nell'arco di un quadriennio decorrente dalla data dell'intervento, con la possibilità di richiederlo nuovamente entro il medesimo periodo qualora il veicolo sia stato radiato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), a tutela delle situazioni di perdita anticipata del bene;
- in caso di furto del veicolo già beneficiario del contributo, quest'ultimo può essere nuovamente richiesto entro il quadriennio, ma è erogato al netto dell'eventuale rimborso assicurativo percepito, così da evitare duplicazioni di ristoro per il medesimo evento dannoso.

Il comma 3, di nuova introduzione, disciplina l'ipotesi in cui le domande ammissibili eccedano le risorse annualmente disponibili, stabilendo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione e demandando alla Giunta regionale, in sede di deliberazione attuativa, l'eventuale definizione di criteri di riparto proporzionale. La disposizione colma una lacuna della prima stesura, che non recava alcun criterio di gestione dell'eventuale insufficienza delle risorse rispetto alla domanda.

Articolo 5 - Compiti della Giunta regionale

La disposizione demanda alla Giunta regionale, mediante propria deliberazione, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 4, nonché la individuazione: a) del modello e delle modalità di presentazione delle domande; b) delle dichiarazioni, certificazioni e della documentazione necessaria alla loro presentazione. Quest'ultima è specificata, a titolo esemplificativo, in quattro elementi: idonea documentazione a giustificazione della spesa sostenuta; autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 e l'assenza di titolarità di altro veicolo già adeguato alle esigenze di mobilità della persona con disabilità; copia della carta di circolazione recante gli adattamenti effettuati; verbale sanitario rilasciato dalle commissioni competenti attestante la specifica condizione di disabilità di cui all'articolo 1. La disposizione rinvia dunque a un provvedimento attuativo di natura amministrativa la disciplina di dettaglio procedimentale, in coerenza con la tecnica legislativa che riserva alla fonte primaria la sola individuazione dei principi e dei requisiti sostanziali.

Articolo 6 - Clausola valutativa

L'articolo introduce una clausola valutativa, strumento con cui il legislatore regionale sottopone l'attuazione della legge a un

controllo periodico da parte del Consiglio regionale. La Giunta è tenuta a presentare annualmente una relazione che dia conto: a) del numero e della natura degli interventi di adattamento realizzati; b) del rendiconto delle risorse impegnate, con dettaglio dei singoli importi finanziati; c) delle considerazioni sull'impatto e sull'efficacia della misura rispetto alle finalità dichiarate all'articolo 1; d) delle criticità organizzative e funzionali riscontrate in fase di attuazione; e) di eventuali proposte per ottimizzare l'azione amministrativa. Il comma 2 ne prevede la pubblicità, unitamente agli atti consiliari conclusivi del relativo esame, in coerenza con i principi di trasparenza e accountability propri delle clausole valutative già adottate da questa e da altre Regioni.

Articolo 7 - Disposizione finanziaria

Il comma 1 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, indicandone la copertura nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2026-2028. La disposizione assolve all'obbligo costituzionale di copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione e all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando puntualmente lo stanziamento e la relativa missione/programma di bilancio.

Il comma 2 precisa che per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di bilancio, in coerenza con l'articolo 39, comma 4, del d.lgs. 118/2011, dando così continuità programmatica alla misura oltre il biennio espressamente coperto e superando il rilievo, sollevato in sede istruttoria, circa l'assenza di indicazioni per gli anni successivi al 2027.

Articolo 8 - Entrata in vigore

La disposizione, di chiusura e stile, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.,

Conclusioni

Nel complesso, la proposta di legge introduce una misura mirata che si aggiunge agli strumenti già previsti dalla legislazione statale a sostegno della mobilità delle persone con disabilità. La struttura dell'articolato rinvia opportunamente alla fonte secondaria (deliberazione di Giunta) la disciplina di dettaglio procedimentale, riservando alla legge la definizione dei principi, dei requisiti

soggettivi e oggettivi, dei limiti del beneficio e degli strumenti di controllo.